

Brescia, lì 25.09.2015

SPETT.LE CLIENTE

## Oggetto: **FATTURE ELETTRONICHE: LUOGO DI CONSERVAZIONE**

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al processo di conservazione delle fatture elettroniche (e degli altri documenti con rilevanza fiscale). In particolare, è stato chiarito che:

- se il soggetto "conservatore" delle fatture elettroniche (es: soggetto che le emette per conto terzi) non coincide con il depositario delle scritture contabili (es.: il contribuente o il consulente di quest'ultimo)
- non è necessario comunicare con i mod. AA7/AA9 il luogo di conservazione delle stesse
- in quanto gli estremi identificativi del conservatore sono già riportati nel Manuale di conservazione. In tal caso:
  - il "conservatore" non deve rilasciare alcuna attestazione di tenuta (anche se parziale) delle "scritture contabili"
  - è sufficiente l'indicazione delle modalità di conservazione elettronica effettuata a quadro RS in Unico. E', in ogni caso, necessario che le fatture, i registri e gli eventuali altri documenti conservati digitalmente (DM 17/06/2014) siano resi disponibili, in sede di controllo, a richiesta dei verificatori presso la sede del contribuente o del diverso depositario delle scritture contabili.

### **LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI**

Riguardo l'obbligo di comunicare il luogo di conservazione delle scritture contabili, le istruzioni ai modelli AA9/12 e AA7/10 (quadri E ed F) chiariscono che la Sez. 1 ("soggetti depositari e luoghi di conservazione delle scritture contabili") va compilata **se i depositari sono diversi dal titolare**:

- tanto nel caso in cui debba essere comunicata la sostituzione di un depositario
- quanto nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente la variazione di uno o più luoghi di conservazione delle scritture contabili già comunicati dando poi eventuale e separata indicazione nella Sez.2 dei "luoghi di conservazione delle fatture all'estero".

La RM 81/2015 osserva quindi che il **concetto di "conservazione"** delle scritture contabili (tradizionalmente elaborata con riferimento ai soli documenti cartacei e, quindi, sostanzialmente coincidente con il concetto di "deposito") **va adeguata ai nuovi processi di dematerializzazione** dei documenti fiscalmente rilevanti.

### **IL "CONSERVATORE DEI DOCUMENTI"**

Nell'ambito di questi, la fase di conservazione è gestita dal **"conservatore identificato nel manuale di conservazione, il quale può coincidere**:

- a) con il **contribuente**
- b) con il **"depositario" delle scritture contabili** (si tratta del soggetto che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità)
- c) con un **soggetto terzo** (es: altre imprese di servizi).

Laddove il "conservatore" (es: impresa di servizi che emette la fattura in nome e per conto del contribuente) sia un soggetto **diverso rispetto al depositario delle scritture contabili** (es: il commercialista):

- il contribuente: non è tenuto a darne comunicazione mediante i mod. AA7/AA9**
- il conservatore: non deve rilasciare l'attestazione della tenuta delle scritture contabili** (art. 52 c. 10 Dpr 633772) nella considerazione che:
  - gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione
  - in caso di accesso o verifica, i verificatori devono sempre essere messi in condizione di visionare ed acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del "depositario" delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l'autenticità e l'integrità delle fatture elettroniche, al fine di verificarne la corretta conservazione.

Va da sé – conclude l'Agenzia - che la mancata esibizione dei documenti richiamati comporta gli effetti previsti dagli artt. 39 DPR. 600/73 e 52 DPR 633/72.

**Nota:** l'Agenzia non chiarisce se vada rettificata l'eventuale comunicazione già resa riferita ai dati del conservatore quale nuovo depositario; si ritiene consigliato procedervi.

QUADRO F	TIPO COMUNICAZIONE		CODICE FISCALE
	A	C	
SEZIONE I SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI	INDIRIZZO COMPLETO (VIA, O RAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		
	C.A.P.		PROVINCIA
	COMUNE (senza abbreviazioni)		

## TERMINI DI CONSERVAZIONE

Si ricorda infine che il DM 17/06/2014 ha modificato i **termini di conservazione elettronica**, uniformando tutti i termini di conservazione dei documenti fiscali (v. Info Fisco 282/2014):

a partire dal 27/06/2014 la conservazione di tutti i documenti fiscali va effettuata:

- entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi** dell'anno di riferimento.

**Studio Dott. Begni & Associati**